



# CITTÀ DI TERRACINA

*Provincia di Latina*

**ORDINANZA n. 96/AG del 19 LUGLIO 2021**

**Oggetto: RETTIFICA ordinanza balneare n.70 del 30 aprile 2021.**

## **IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTA** la precedente Ordinanza balneare n. 70/2021/AG del 30 aprile 2021 e, in particolare, il punto 2.1.7 recante il divieto di *“condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori”*, fatti salvi *“ i cani di salvataggio al guinzaglio e i cani guida pe ri non vedenti, purchè muniti di brevetto o titolo abilitativo equipollente”*;

**CONSIDERATO** che:

- l'Associazione Earth ha promosso giudizio innanzi al TAR di Latina richiedendo l'Annullamento dell'Ordinanza balneare n.70/2021 limitatamente al sopracitato punto 2.1.7;

- al riguardo l'Avvocatura dell'Ente ha evidenziato che, diversi Tribunali amministrativi, da ultimo quello di Latina con le sentenze n.176/2019, n. 442 e n. 443 del 05.07.2021, investiti in ordine ai divieti generalizzati disposti dalla Amministrazioni comunali, in particolare in sede di ordinanza balneare, per l'accesso dei quadrupedi alla battigia ovvero alle altre aree pubbliche fronteggianti specchi acquei, si sono pronunciati censurandole, atteso l'obbligo di osservanza del principio di proporzionalità cui debbono conformarsi i provvedimenti amministrativi graduando le misure da adottare ai fini del bilanciamento dell'interesse pubblico sotteso a detti divieti/limitazioni (decoro, igiene e sicurezza nella fruizione delle spiagge) con quello dei privati cittadini detentori di animali che non debbono essere destinatari di misure discriminanti in osservanza al principio di uguaglianza di derivazione costituzionale;

**RITENUTO**, conseguentemente, opportuno conformare l'azione amministrativa a detto recente pressochè univoco orientamento giurisprudenziale andando ad incidere, riformandola, la parte dell'ordinanza balneare n. 70/2021 di interesse e, segnatamente, il punto 2.1.7 citato in apertura;

## **ORDINA**

per le motivazioni sopra riportate di emendare l'Ordinanza balneare n. 70/2021 **limitatamente** al punto 2.1.7 disciplinante l'utilizzo delle spiagge libere da parte dei detentori di animali che, per effetto del presente provvedimento, viene espunto e sostituito con il punto 2.1.7 bis con la seguente formulazione:

### **punto 2.1.7 bis:**

È consentito il passaggio dei cani attraverso gli accessi pubblici e la loro permanenza, esclusivamente sui seguenti tratti di spiaggia libera:

- a) tratto di spiaggia libera del litorale di Ponente ubicato a ponente del Canale “Badino” – fronte mare di circa 180 ml;
- b) tratto di spiaggia libera del litorale di Levante ubicato al limite del canale “Canneto” costituente il confine tra il comune di Fondi e di Terracina – fronte mare di circa ml 50.

Quanto sopra ferma restando l'autonomia dei concessionari degli stabilimenti balneari di autodeterminarsi nel merito.

Il cane deve essere sempre condotto al guinzaglio corto (metri 1,5) oltre regolarmente iscritto all'anagrafe canina. Inoltre, il proprietario/possessore dell'animale deve sempre portare con sé *“una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti”*, come disposto dal Ministero della Salute nell'ordinanza del 6 agosto 2013.

All'animale deve sempre essere garantita l'acqua e l'ombra e limitarne l'esposizione prolungata nelle ore di maggiore calore.

I detentori dei cani devono sempre avere con sé paletta e sacchettino per la raccolta delle deiezioni dei medesimi con l'obbligo di rimuovere immediatamente le stesse per il successivo corretto smaltimento, pena l'applicazione delle sanzioni già previste per analoghe violazioni dal vigente Regolamento di Polizia Locale.

Ai cani è consentito il bagno in mare esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 20,00 e le ore 08,00 del giorno successivo e sempre alla presenza del proprietario per evitare il vagare dei cani senza controllo.

L'accesso allo specchio acque è consentito solo con condizioni climatiche e di mare assicurati e quindi solo in condizioni meteo favorevoli.

Il responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni è il proprietario o possessore del cane, anche in riferimento a responsabilità eventuali di tipo civile penale. Al proprietario o possessore compete la continua e attenta vigilanza del proprio cane.

Il proprietario o possessore del cane deve assicurare che il suo comportamento sia adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli altri animali fruitori delle spiagge.

È vietato l'accesso in spiaggia ai cani oggetto di prescrizioni restrittive in materia di tutela di pubblica incolumità e igienico sanitarie, ovvero se i cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti e essere in regola con le vaccinazioni.

È vietato l'accesso ai cani di sesso femminile in periodo estrale “calore”.

È vietata la sosta e la passeggiata dei cani nel tratto di arenile destinato alla passeggiata (battigia) che separa la spiaggia libera dallo specchio acqueo antistante la spiaggia stessa.

È vietato abbeverare i cani direttamente alle fontanine o alle docce degli stabilimenti balneari se non appositamente dedicate e/o segnalate. In assenza di strutture dedicate, i proprietari o i detentori di cani dovranno munirsi di apposite ciotole.

Sono esclusi dai divieti indicati i cani da salvataggio al guinzaglio in attività e i cani a guida per i non vedenti.

## **RIBADISCE**

Ad esclusione del **punto 2.7.1** sostituito dal presente **punto 2.1.7 bis** è confermata in toto l'ordinanza 70/AG del 30 aprile 2021.

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dell'articolo 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, nonché ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. ovvero dall'articolato di cui al Regolamento della Polizia Locale afferente la materia oggetto della presente ordinanza;

## **DISPONE**

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Terracina nonché sui siti internet <http://www.comune.terracina.it> e <http://www.guardiacostiera.gov.it/terracina> e la notifica alla Regione Lazio, ai Comandi locali delle Forze di Polizia, alla Capitaneria di Porto di Terracina ed alle locali Associazioni di categoria dei titolari degli stabilimenti balneari di Terracina.

È fatto obbligo a tutti di osservare la presente ordinanza, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul portale internet istituzionale dell'Ente.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Si avvisa che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di giorni 60.

IL SINDACO

(\*) Roberta Ludovica TINTARI

(\*) Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 1bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.